REGOLAMENTO (CEE) N. 4157/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 641/86 che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti del settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli importati in Portogallo che figurano nell'allegato XXII dell'atto di adesione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2297/86 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2159/87 (5), ha determinato le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 641/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti del settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli importati in Portogallo che figurano nell'allegato XXII dell'atto di adesione (6) modificato dal regolamento (CEE) n. 3991/86 (7), ha in particolare fissato i massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1, dell'atto di adesione, per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1987;

considerando che i bilanci di previsione relativi a tali prodotti sono stati stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (8), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/87 (9);

considerando che tali bilanci consentono di fissare i massimali indicativi per i prodotti in causa per il 1988; che, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, dell'atto di adesione, i massimali devono essere fissati tenendo conto di una certa progressività rispetto alle correnti di scambio tradizionali, in modo da garantire un'apertura armoniosa e graduale del mercato; che a tal fine, per il 1988, è opportuno aumentare del 22,5 % i massimali indicativi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 641/86 è modificato come segue:

1) All'articolo, 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1, dell'atto di adesione, sono fissati in allegato per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1988».

2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.
(3) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
(4) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
(5) GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 30.
(6) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 34.
(7) GU n. L 370 del 23. 12. 1986, pag. 52.
(8) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(9) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 20.

ALLEGATO

«ALLEGATO

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Entità dei massimali indicativi
1	2	3
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:	
0812 10 00	– Ciliegie	184
0812 20 00	– Fragole	
0812 90 50	-- Ribes nero (cassis)	
0812 90 60	-- Lamponi	
0812 90 90	-- altre	
0812 90 10	-- Albicocche	25
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	174
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
2008 20 91	---- superiore o uguale a 4,5 kg	
2008 20 99	---- inferiore a 4,5 kg	
2008 30 51	---- Segmenti di pompelmi e di pomeli	
2008 30 55	---- Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini sazuma; clementine, wikings ed altri ibridi simili di agrumi	
2008 30 59	---- altri	
2008 30 71	---- Segmenti di pompelmi e di pomeli	
2008 30 75	---- Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini sazuma; clementine, wikings ed altri ibridi simili di agrumi	
2008 30 79	---- altri	
2008 30 91	---- superiore o uguale a 4,5 kg	
2008 30 99	---- inferiore a 4,5 kg	
2008 40 59	---- altre	
2008 40 91	---- superiore o uguale a 4,5 kg	
2008 40 99	---- inferiore a 4,5 kg	
2008 50 61	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	
2008 50 69	---- altre	
2008 50 71	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 %	
2008 50 79	---- altre	
2008 50 91	---- superiore o uguale a 4,5 kg	
2008 50 99	---- inferiore a 4,5 kg	
2008 60 71	----- Ciliegie acide (Prunus cerasus)	
2008 60 79	----- altre	

1	2	3
2008 60 91	----- Ciliegie acide (Prunus cerasus)	
2008 60 99	----- altre	
2008 70 69	---- altre	
2008 70 91	---- superiore o uguale a 4,5 kg	
2008 70 99	---- inferiore a 4,5 kg	
2008 80 50	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	
2008 80 70	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	
2008 80 91	---- superiore o uguale a 4,5 kg	
2008 80 99	---- inferiore a 4,5 kg	
2008 92 50	----- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	
2008 92 71	------ Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta presenti	1 027
2008 92 79	------ altri	
2008 92 91	----- superiore o uguale a 4,5 kg	
2008 92 99	----- inferiore a 4,5 kg	
2008 99 41	----- Zenzero	
2008 99 43	----- Uva	
2008 99 45	----- Prugne	
2008 99 49	----- altri	
2008 99 51	----- Zenzero	
2008 99 53	----- Uva	
2008 99 55	----- Prugne	
2008 99 59	----- altri	
2008 99 71	------ superiore o uguale a 4,5 kg	
2008 99 79	------ inferiore a 4,5 kg	
2008 99 99	----- altri	
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:	
2009 20 11	--- di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto	
2009 20 19	--- altri	
2009 20 91	--- di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	
2009 20 99	--- altri	
2009 30 11	--- di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto	
2009 30 19	--- altri	
2009 30 31	---- contenenti zuccheri addizionati	
2009 30 39	---- altri	
2009 30 91	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	
2009 30 95	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	
2009 30 99	----- senza zuccheri addizionati	
2009 40 11	--- di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto	
2009 40 19	--- altri	

1	2	3
2009 40 30	--- di valore superiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati	
2009 40 91	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	
2009 40 93	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	
2009 40 99	---- senza zuccheri addizionati	
2009 70 11	--- di valore inferiore o uguale a 22 ECU per 100 kg di peso netto	
2009 70 19	--- altri	
2009 70 30	--- di valore superiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	
2009 70 91	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	
2009 70 93	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	
2009 70 99	---- senza zuccheri addizionati	
2009 80 11	---- di valore inferiore o uguale a 22 ECU per 100 kg di peso netto	
2009 80 19	---- altri	
2009 80 31	---- di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto	
2009 80 39	---- altri	
2009 80 50	---- di valore superiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	
2009 80 61	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	
2009 80 63	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	
2009 80 69	----- senza zuccheri addizionati	
2009 80 80	---- di valore superiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	461
2009 80 91	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	
2009 80 93	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	
2009 80 95	------ Succo di frutta della specie Vaccinium macrocarpon	
2009 80 99	------ altri	
2009 90 11	---- di valore inferiore o uguale a 22 ECU per 100 kg di peso netto	
2009 90 19	---- altri	
2009 90 21	---- di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto	
2009 90 29	---- altri	
2009 90 31	---- di valore inferiore o uguale a 18 ECU per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	
2009 90 39	---- altri	
2009 90 41	------ con zuccheri addizionati	
2009 90 49	------ altri	
2009 90 51	------ con zuccheri addizionati	
2009 90 59	------ altri	
2009 90 71	------ aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	
2009 90 73	------ aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	
2009 90 79	------ senza zuccheri addizionati	
2009 90 91	------ aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	
2009 90 93	------ aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	
2009 90 99	------ senza zuccheri addizionati»	